



Area Anagrafica e di Regolazione del Mercato

ES/leg

PEC/E-MAIL

Spett.le
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI di Mantova

Oggetto: Trasferimento di partecipazione di società a responsabilità Limitata – c.d. atto del commercialista
Indicazioni tecniche per la regolare iscrizione nel registro delle imprese

Gentile Presidente Dr. Ficarelli e Stimati Professionisti,

In relazione alla redazione e formalizzazione dell'atto di trasferimento quote di società a responsabilità limitata da parte del commercialista iscritto all'Albo (sezione A) - art. 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008 - riteniamo utile richiamare l'attenzione su alcune indicazioni tecniche necessarie per la sua regolare iscrizione nel registro delle imprese.

Al riguardo rappresentiamo che qualche contratto viene ancora presentato senza le formalità prescritte e il registro è tenuto unicamente a respingere la domanda, poiché non sono possibili regolarizzazioni postume dovendo necessariamente procedere con una nuova stipula dell'atto di trasferimento e nuova registrazione fiscale. **A tal proposito corre l'obbligo di ricordare che l'avvenuta registrazione fiscale non assorbe le verifiche formali dell'istruttoria propria del registro delle imprese.**

Pertanto, al fine di eliminare problematiche, che recentemente hanno coinvolto anche il **Giudice del registro**, il cui orientamento ha pienamente confermato l'esistenza di indispensabili requisiti formali per la legittima iscrizione dell'atto di trasferimento quote, riportiamo in calce la **nota tecnica** in merito ai suddetti requisiti e alla conseguente istruttoria dell'Ufficio. Tra l'altro, quest'ultimo intervento del Tribunale ha condiviso l'applicazione operativa delle disposizioni seguite fin d'ora dalla Camera di commercio di Mantova risultando, altresì, conforme al precedente parere reso dal [Ministero dello Sviluppo Economico \(prot. 49590 del 23-2-2016\)](#), che fu oggetto di una nostra nota resa a questo Ordine professionale nel corso dell'anno 2016.

Ringraziamo per l'accuratezza che presterete agli aspetti evidenziati, di cui chiediamo ampia diffusione.

L'occasione mi è gradita per porgere i migliori saluti.

DIRIGENTE
CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(Dott.ssa Elena Spagna)

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.



ISTRUZIONI TECNICHE

1. FORMA DELL'ATTO – ORIGINALE INFORMATICO

L'atto di trasferimento va predisposto nella forma di "originale informatico sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti interessati" trattandosi di documento creato sin dall'origine in modalità informatica, non modificabile, secondo lo standard denominato "PDF/A-1" (ISO 19005-1-2005).

Non è ammesso il ricorso a procedure di digitalizzazione c.d. di secondo grado consistenti nella scansione ottica dell'atto digitale poi sottoscritto e marcato temporalmente o, addirittura, di scansione di atto cartaceo sottoscritto con firma autografa e poi trasformato in documento informatico firmato a sua volta digitalmente dai contraenti.

In tutti questi casi si viene a creare una copia digitale dell'atto di trasferimento delle partecipazioni e non un originale informatico, unica tipologia di atto che può essere iscritta nel registro delle imprese ai sensi del succitato art. 36 comma 1-bis, del D.L.112/2008 (v. art. 11, Comma 4, d.P.R n. 581/1995)

2. REGISTRAZIONE FISCALE E VERIFICHE CCIAA

L'avvenuta registrazione fiscale dell'atto da parte dell'Agenzia delle Entrate non comporta che il contratto abbia già superato tutti i controlli formali previsti per il deposito alla Camera di commercio.

Infatti, le verifiche informatiche rese dall'Amministrazione finanziaria secondo gli standard interni riguardano condizioni prescritte dalla normativa fiscale ma non sostituiscono né assorbono controlli propri del registro delle imprese come la forma dell'atto presentato quale "*originale informatico nativo*" (regole tecniche del Codice dell'amministrazione digitale - D.Lgs n. 82/2004 e D.P.C.M. 13 novembre 2014)

3. COMPLETEZZA DELL'ATTO

L'atto di trasferimento di partecipazioni deve essere completo fin dalla sua redazione iniziale di tutti gli eventuali allegati se indicati o citati nello stesso atto. Pertanto, anche nel caso in cui l'atto sia stato redatto in originale informatico ai sensi di legge ma risulti privo dei documenti espressamente citati come allegati dello stesso contratto di trasferimento quote, si procederà al rifiuto della domanda per incompletezza formale della documentazione

4. SOTTOSCRIZIONI DIGITALI CON MARCATURA TEMPORALE

Il contratto in argomento va sottoscritto digitalmente con marcatura temporale da tutti i soggetti contraenti e dal professionista incaricato, compresa la firma di soggetti espressamente indicati come presenti nella stipula del contratto. Trattandosi sempre di deposito nel registro di un originale informatico non è previsto né consentito aggiungere sottoscrizioni digitali al documento già perfezionato e trasmesso in Camera di commercio



5. REGOLARIZZAZIONE DELL'ATTO PRIVO DEI REQUISITI SOPRA INDICATI

Per questi casi occorrerà predisporre un nuovo atto in originale informatico di trasferimento quote di s.r.l. (completo degli eventuali allegati se indicati nello stesso atto) firmato digitalmente dalle parti contraenti e dal professionista incaricato e da eventuali ulteriori soggetti espressamente indicati o presenti alla stipula, convertito in file con estensione .pdf/A (ISO 19005) e marcato temporalmente dall'ultimo contraente. Questo file dovrà essere nuovamente registrato all'Agenzia delle Entrate secondo la speciale procedura prevista per questa tipologia di adempimento e presentato al registro delle imprese con una nuova pratica di Comunicazione unica

Per completezza riportiamo il testo della DICHIARAZIONE DEL COMMERCIALISTA che va indicata nel MODELLO NOTE della pratica registro imprese

Il sottoscritto Dott./Rag....., nato a.....il....., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, dichiara

- 1) di essere iscritto nella Sezione A 'Commercialisti' dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di.....al numero.....;
- 2) di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti;
- 3) di aver verificato il rispetto delle disposizioni statutarie relative alle clausole di prelazione o gradimento nonché l'assenza di clausole statutarie di intrasferibilità delle quote.

Ufficio competente: Ufficio gestione del back office – Servizio Registro delle Imprese

Sede operativa: Largo di Porta Pradella 1 – 46100 Mantova

Responsabile del procedimento del Registro delle imprese: Dott.ssa Elena Grazi

Per informazioni e accesso agli atti: Sportello virtuale – servizi on line dal sito www.mn.camcom.gov.it